



La responsabilità professionale e distinzione tra il concetto di causalità e quello di imputazione

Descrizione

Costituisce oramai principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui anche in caso di responsabilità contrattuale il regime di distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c. fa **gravare sull'attore la prova del nesso causale fra la condotta dell'obbligato inadempiente e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento e sulla parte che si assume inadempiente (o non esattamente adempiente) l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento** (o dell'esattezza dello stesso) (Cass. Sez. 6 3, n. 8849 del 31/03/2021, Rv. 660991 01). In materia di responsabilità professionale che tali principi sono stati affermati dalla nota decisione n. 18392 del 2017 .

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 14 aprile 2025 n. 9721, precisa che: *“riguardo all'onere della prova (anche) quando è dedotta una responsabilità contrattuale per inesatto adempimento, grava sul danneggiato dimostrare il nesso di causalità, tra evento dannoso e la condotta anche omissiva del contraente. Spetta, invece, a quest'ultimo dimostrare (ma solo dopo la dimostrazione del nesso causale da parte dell'attore) che l'esatta esecuzione della prestazione è divenuta impossibile per una causa imprevedibile e inevitabile. La decisione citata (Cass. Civ. n. 18392/17) descrive il **doppio ciclo causale**. Il primo, che consiste nella dimostrazione del nesso eziologico ed è a carico dell'attore danneggiato; il secondo, che individua l'onere probatorio a carico del presunto inadempiente, sorge solo se il danneggiato ha dimostrato il nesso causale tra la condotta del convenuto e l'evento dannoso. L'evento di danno è comune ad ogni ipotesi di responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale. Esiste, quindi, un tronco comune delle azioni di danno, in cui gli oneri di prova del danneggiato sono uguali. **Sia nella responsabilità contrattuale, che in quella extracontrattuale, l'attore deve provare il nesso causale.** Principio poi ribadito dalle dieci sentenze del cd progetto sanità. In particolare, le due sentenze gemelle, nn. 28991-2 del 2019 ribadiscono il principio che, nel caso di responsabilità contrattuale, il danneggiato deve provare il nesso di causalità tra il danno e la condotta del contraente, anche a mezzo di presunzioni. Sotto tale profilo occorre distinguere il **concetto di causalità** che è criterio oggettivo, dal **concetto di imputazione**, che*



riguarda invece la colpa e che Ã soggettivo. Infatti, la causalitÃ attiene alla relazione probabilistica, svincolata da ogni riferimento alla prevedibilitÃ soggettiva (cioÃ alla imputazione), tra condotta del contraente ed evento di danno. Ma la causalitÃ attiene, anche, al rapporto tra evento di danno e conseguenze risarcibili. Mentre non riguarda la colpa e comunque lâelemento soggettoâ.

La Corte precisa inoltre che: âil principio secondo cui anche la responsabilitÃ contrattuale richiede la prova del nesso causale costituisce un effetto dellâinterpretazione del primo comma dellâarticolo 1227 c.c. che disciplina il fenomeno della causalitÃ materiale, rispetto un danno evento, occupandosi del concorso del fatto colposo del creditore. Lâart. 1227 c.c, applicabile anche alla responsabilitÃ contrattuale, si occupa dellâapporto di terzi elementi esterni alla condotta di chi Ã obbligato e richiede una verifica sulla rilevanza della causalitÃ e cioÃ sulla relazione probabilistica tra condotta ed evento di danno, per acclarare lâesistenza di eventuali fattori estranei, costituiti dalla condotta di un terzo o dalla condotta del danneggiatoâ.

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

29 Apr 2025